

STATUTO

GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA M.TASSINI 6/1

Numero REA: FE - 166242

Codice fiscale: 01403770389

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP. N. 46247/26777

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di FERRARA la società cooperativa denominata "GIRASOLE Società Cooperativa sociale", in sigla "GIRASOLE".

La cooperativa potrà istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e - per quanto ivi non previsto e in quanto compatibili - le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere - tramite la gestione in forma associata - continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale, attraverso una attività di gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari diretti in via prioritaria, ma non esclusiva, a favore di minori, di anziani, di infermi o disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di svantaggio sociale, e ciò anche ai fini e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n. 381
- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, promuovendone la crescita professionale e scientifica
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con altre strutture, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla salute e alla qualità della vita delle persone, nonché al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità di coloro che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile e intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli

2512 e 2513 c.c.. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Essa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso, essa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi regionali e provinciali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 – OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di natura assistenziale, socio-assistenziale e sanitaria a favore di singoli e della collettività, quali a titolo esemplificativo:

- a. la progettazione, l'organizzazione, la gestione di attività e servizi finalizzati alla promozione della salute e al recupero della funzionalità psico-fisica di soggetti affetti da patologie, alla riabilitazione e al sostegno di soggetti infermi, disabili, minori e anziani, da realizzarsi sia presso il loro domicilio sia presso le strutture pubbliche o private di accoglienza
- b. l'organizzazione e la prestazione di servizi di assistenza infermieristica e parasanitaria, sia a carattere domiciliare sia presso strutture di ricovero o accoglienza pubbliche e private; nonché presso ambulatori di medicina tradizionale e/o c.d. alternativa;
- c. la prestazione a terzi di servizi socio-assistenziali e sanitari anche integrati, nell'ambito della gestione di impianti e strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio ricreative
- d. la realizzazione e la gestione di centri di riabilitazione, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione per persone autosufficienti e non
- e. l'organizzazione e la gestione di servizi integrativi di pubblica utilità quali il trasporto o soccorso di persone inferme, anziani e ragazzi, lavori di igiene, sanificazione, pulizia e quant'altro richiesto da enti pubblici e privati che operano nell'ambito dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi
- f. l'assunzione dei servizi sopra indicati e ogni altra attività inerente i servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, in appalto o in altra forma, da privati o enti pubblici, da imprese comunque costituite e da persone fisiche, provvedendo alla gestione complessiva del servizio o alla realizzazione della attività commissionate mediante adeguata e complessa organizzazione dei mezzi operativi e tecnici, nonché mediante le strutture più opportune e le collaborazioni necessarie di professionisti abilitati allo svolgimento di specifiche attività nel rispetto della

normativa vigente

g. l'organizzazione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli soci e dipendenti, al fine di elevarne il grado delle prestazioni

h. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza e formazione a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per soggetti in difficoltà

La cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative scientifiche, culturali e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psichica o fisica - e delle loro famiglie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire e assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari, secondo quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 – septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Sono soci lavoratori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

A norma dell'art. 11 della Legge 381/1991, possono altresì essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Oltre ai soci lavoratori, possono essere ammessi "soci finanziatori".

ART. 7 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

ART. 8 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI COOPERATORI

Chi intende essere ammesso come SOCIO LAVORATORE dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- e) l'accettazione espressa della clausola compromissoria di cui all'articolo 40 del presente Statuto.

La PERSONA GIURIDICA che intende essere ammessa ai sensi dell'articolo 11 della legge 381/91 dovrà presentare domanda contenente:

1. la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta
2. estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa
3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente

4. quanto previsto ai precedenti punti b), d) ed e) relativi ai soci lavoratori persone fisiche.

Chi intende essere ammesso come SOCIO VOLONTARIO ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:

A. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita

B. la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso

C. la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci

D. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 40.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dal precedente articolo 7.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, salvo il diritto di recesso del socio con preavviso di 90 giorni, che non può comunque essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio stesso nella cooperativa, ai sensi dell'articolo 2530 u.c. del codice civile.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci pari almeno ai due terzi dei voti spettanti alla base sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 cc.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- C) se socio lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli organismi indicati nel successivo articolo 40.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro del socio lavoratore si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito
- 3) se socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova, per mutuo consenso o per dimissioni anche nel periodo di prova ovvero subisca un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- 4) se socio lavoratore, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto per mutuo consenso, per recesso unilaterale del socio lavoratore ovvero per recesso unilaterale della cooperativa in caso di inadempimento del lavoratore
- 5) se socio lavoratore, che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge
- 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale
- 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto
- 8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali
- 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo. La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli amministratori.

Il licenziamento del socio lavoratore per motivi disciplinari, giusta causa o per giustificato motivo comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può attivare le procedure di cui al successivo articolo 40, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza.

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di

ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dal successivo articolo 40 del presente statuto

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, aumentato eventualmente per rivalutazione e ritorno, a norma del successivo articolo 25 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la quota assegnata al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio. La risoluzione del rapporto di lavoro, salva contraria disposizione dell'organo amministrativo, comporta il venir meno dal rapporto sociale.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione o ritorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale indivisibile.

ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 – SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria i 'soci sovventori' disciplinati dall'articolo 4 della legge 59/1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il 'fondo per il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 23 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00= (euro cento/00=) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 19 - TRASFERIBILITA' DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli,

le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il nominativo del proposto acquirente; gli amministratori hanno facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali l'organo amministrativo abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.

ART. 20 - EMISSIONE DEI TITOLI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione
- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso - in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.- che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori
- gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale
- i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto
- il termine minimo di durata del conferimento
- i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione, del collocamento e della circolazione dei titoli.

ART. 21 - DIRITTO DI VOTO - DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI - RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

L'esercizio del diritto di voto del "socio finanziatore" spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori - in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale - può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente (se nominati), nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero

maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente articolo 19.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni.

ART. 22 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'articolo 111 octies delle disp. att. trans..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi e il relativo valore nominale unitario
- le eventuali modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 23 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea
- b) dal capitale sociale dei "soci finanziatori" di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 100, cui è imputato il 'Fondo per il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei soci sovventori di cui all'articolo 17 del presente statuto
- c) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non

rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge

e) dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per effetto di rivalutazione o ritorno.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci. Gli amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

La ripartizione del ritorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 25 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile

- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori e ai soci finanziatori, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali
- f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA' ART. 26 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci
- b) l'organo amministrativo
- c) l'organo sindacale, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI

ART. 27 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge e il presente statuto riservano alla loro competenza:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo, la ripartizione del ristorno e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25 del presente statuto
- 2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 33 del presente statuto, ovvero di un amministratore unico
- 3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e determinazione del compenso ad esso spettante; deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo
- 5) conferimento, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno e su proposta motivata dell'organo sindacale se nominato, dell'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale se nominato
- 6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.

7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare

8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto

9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile

10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 28 - DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci lavoratori" e nel libro dei "soci finanziatori" da almeno novanta giorni, che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 20 del presente statuto.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio finanziatore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2 del c.c.. Per i soci speciali si applica l'art. 7 del presente statuto.

ART. 29 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione può indicare la data dell'eventuale seconda convocazione. Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di n. 1 (uno) soci.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino o vi siano rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e quando tutti gli amministratori, il sindaco o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, il sindaco o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di

essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 24 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In caso di eventuale seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Nei casi di soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve consentire – per ciascuna votazione e anche per allegato – l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II AMMINISTRATORI

ART. 32 - AMMINISTRATORI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci cooperatori che possono eleggere uno o più amministratori.

L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori.

Un numero di consiglieri inferiore a un terzo del numero complessivo dei membri del Consiglio di amministrazione può essere scelto tra i soci finanziatori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci finanziatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di

volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro tra essi che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se i soci lavoratori nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da n. 3 a n. 6 consiglieri, secondo la determinazione dell'assemblea in sede di nomina.

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente e il vice presidente.

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, il sindaco e il revisore (se nominati) ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dall'organo amministrativo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dall'organo sindacale o del revisore.

ART. 34 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o finanziatori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire, purché la maggioranza degli amministratori rimasti in carica sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione.

ART. 35 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente o l'Amministratore unico è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi a uno o più degli amministratori, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III – ORGANI DI CONTROLLO

ART. 36 - ORGANO SINDACALE

I soci cooperatori, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un organo di controllo o un revisore con i poteri e le competenze previste dalla legge.

In ogni caso, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, comma 3, del codice civile.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati dall'articolo 2477, comma 3, del codice civile, provvede entro trenta giorni alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Qualora nominato dall'assemblea a norma di legge e del presente statuto ovvero quando ritenuto opportuno, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Il sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; esso è rieleggibile.

Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ad esso può essere inoltre affidato il controllo legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

Il sindaco deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il sindaco deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il sindaco, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto.

Il sindaco può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e controllo, oltre ad

effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti del sindaco può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti dei soci.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 37 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società può essere affidata a un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto
- 2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
- 3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano
- 4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 38 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli

rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 39 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate delle somme attribuite a titolo di ristorno, di rivalutazione ed i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento di mediazione del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dal d. lgs. 5/2003 e d. lgs. 28/2010.

Ogni controversia non risolta tramite la mediazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara, che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli articoli 23, 24, 25 e 39 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.to Pier Giorgio Golinelli

" Alberto Magnani notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta aut. n. 6519/00/II del 21.07.2000